



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le imprese e gli enti del terzo settore
CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02

Avviso pubblico a sportello per la concessione di aiuti a favore delle Agenzie formative accreditate

**Art. 11, Comma 1, lett. a - b della Legge Regionale 23 luglio 2020, n. 22.
(pubblicata sul BURAS n. 42 del 23/07/2020)**

D.G.R. del 28.10.2020 n. 53/20

D.G.R. del 13.11.2020 n. 56/47

FAQ al 20 gennaio 2021



Unione europea
Fondo sociale europeo



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



Via San Simone 60 - 09122 Cagliari
Tel. 070/6065665
pec: lavoro@pec.regione.sardegna.it



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le imprese e gli enti del terzo settore
CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02

Quesito 1. *Da che data si possono creare le DAT?*

Come espressamente previsto dall'art. 9 dell'avviso, rubricato "**Modalità e termini di presentazione della Domanda**" la presentazione della Domanda per la concessione dell'Aiuto, Domanda di Aiuto Telematica (DAT), dovrà essere effettuata esclusivamente utilizzando l'apposito applicativo reso disponibile dalla Regione nell'ambito del Sistema Informativo del Lavoro e della formazione Professionale (SIL) al seguente indirizzo: www.sardegna.lavoro.it.

La DAT potrà essere presentata a partire dalle ore 10:00 del 26 gennaio 2021 ed entro e non oltre le 23:59 del 10 febbraio 2021; farà fede la data di invio telematico certificata dal SIL.

Quesito 2: *in riferimento alle disposizioni dell'Avviso in oggetto, abbiamo necessità di comprendere se il sostegno è relativo anche alle agenzie accreditate in regime di autofinanziamento o soltanto appannaggio esclusivo delle agenzie formative che ricevono finanziamenti pubblici.*

L'art. 3 dell'avviso, rubricato "Soggetti ammessi alla presentazione delle istanze", dispone che: "A pena di inammissibilità, possono inoltrare istanza di Aiuto, in qualità di Proponenti le **Agenzie Formative accreditate in Sardegna con sede operativa e unità locali site nel territorio regionale, ad esclusione degli enti pubblici (scuole, Università)**".

Sul punto, l'articolo anzidetto è chiaro nell'individuare il perimetro dei soggetti che possono presentare domanda di aiuto telematico, contemplando genericamente le "**Agenzie Formative accreditate in Sardegna**" senza specificare alcunchè in merito alle vicende che hanno condotto all'accreditamento medesimo, né il possesso di tale specifico requisito (progetti formativi finanziati con risorse pubbliche).

Requisito non specificamente previsto nemmeno dal successivo art. 4 dell'avviso ("**Requisiti di ammissibilità**") il quale prevede i requisiti specifici di ammissibilità, di cui l'agenzia formativa che richiede il finanziamento, deve comunque essere in possesso.

Il punto 3 della lett. c) punto 3, dell'art. 4, ribadisce che le agenzie formative devono: "**essere accreditate in Sardegna e, pertanto, regolarmente iscritte nell'elenco regionale dei "Soggetti abilitati a proporre e realizzare interventi di formazione professionale"**, ai sensi del sistema regionale di accreditamento di cui alla D.G.R. n.7/10 del 22.2.2005 "Decreto del Ministero del Lavoro del 25.05.2001 n.166 - Indirizzi generali sulle modalità di accreditamento dei soggetti ammessi al finanziamento di progetti formativi finanziati con risorse pubbliche".

Quesito 3: *si richiede il seguente chiarimento sull'avviso in oggetto: il contributo stabilito dall'Avviso Fondo RESISTO è cumulabile con il contributo della Misura B del presente bando (art.11 L.22/20)?*

Nel caso di incompatibilità, si chiede se sia possibile comunque presentare domanda di aiuto su entrambi gli avvisi e, successivamente, optare per una soltanto delle due agevolazioni.

Gli aiuti sono concessi secondo le regole del divieto del doppio finanziamento e il principio di sana gestione finanziaria, esplicitati nell'art. 8 dell'avviso, il quale specifica che: "**Gli Aiuti di cui al presente Avviso possono altresì essere cumulati con gli Aiuti previsti dai Regolamenti c.d. De minimis della Commissione Europea (in**

Via San Simone 60 - 09122 Cagliari
Tel. 070/6065665
pec: lavoro@pec.regione.sardegna.it



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le imprese e gli enti del terzo settore
CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02

particolare, il citato Reg. (UE) n. 1407/2013) o dai Regolamenti UE di esenzione per categoria (in particolare, Reg. (UE) n. 651/2014), per diversi costi ammissibili e a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme relative al cumulo previste da tali Regolamenti.

Anche nel caso di applicazione del regime c.d. "Quadro temporaneo – Sezione 3.1" si procederà a verifica attraverso la consultazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA).

In ogni caso, il Proponente deve rispettare il c.d. "divieto di doppio finanziamento", cioè deve garantire che i costi dichiarati per la Misura A e la quota di retribuzione dei lavoratori oggetto dell'Aiuto, per la Misura B (e del reddito imponibile, per gli "effettivi" senza compenso definito) non sono stati oggetto di alcun altro Aiuto."

Gli aiuti sono cumulabili entro i massimali previsti da ciascuna misura di cui il soggetto proponente ha già beneficiato o intende beneficiare. Sul punto l'art. 8 dell'avviso dispone che: "Le imprese possono ottenere Aiuti da altre fonti diverse dal presente Avviso a valere sulla stessa Sezione 3.1 sopra citata fino a 800.000 Euro. Tale massimale di Aiuto è calcolato tenendo conto di ogni altro Aiuto, da qualunque fonte proveniente, anche ove concesso da soggetti diversi dalla Regione Autonoma della Sardegna, a valere sulla stessa Sezione 3.1, ovvero sulla Sezione 2.7.1 della citata Decisione della Commissione Europea C(2020)3482 del 21 maggio 2020 e sull'Art. 54 del citato Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, conv. Legge n. 77 del 17 luglio 2020 e ss.mm.ii.

In merito si evidenzia che la Circolare n. DPE-0005531-P del 18 giugno 2020 del Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha precisato che le verifiche sul rispetto dei massimali indicati devono essere effettuate tenendo conto degli Aiuti ricevuti non dalla singola impresa, ma dalla "unità economica", anche nel caso in cui un'unità economica ricomprenda diverse entità giuridiche. Pertanto, saranno considerate facenti parte di tale unità economica, oltre all'impresa richiedente, anche le imprese ad essa collegate e associate secondo le definizioni di cui alla Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003 citata e quindi saranno considerati gli Aiuti ricevuti anche da tali imprese collegate e associate così definite."

Quesito 4: L'aiuto è compatibile con il decreto ristori DL 34/2010 ART. 25?

Fermo restando quanto già detto sul divieto di doppio finanziamento e cumulabilità degli aiuti, si precisa che l'art. 60 del D.L. 34/2020, specifica che "Le Regioni, le Province autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.10 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche e integrazioni nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione ed al presente articolo. 2. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi al fine di contribuire ai costi salariali, ivi comprese le quote contributive e assistenziali, delle imprese, compresi i lavoratori autonomi, e sono destinati ad evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19. 3. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi sotto forma di regimi destinati alle imprese di determinati settori o regioni o di determinate dimensioni, particolarmente colpite dalla pandemia di COVID-19. 4. La sovvenzione per il pagamento dei salari viene concessa per un periodo non superiore a dodici mesi a decorrere dalla domanda di aiuto ovvero dalla data di inizio dell'imputabilità della sovvenzione se anteriore, per i dipendenti che altrimenti sarebbero stati licenziati a seguito della sospensione o della riduzione delle attività aziendali dovuta alla pandemia di COVID-19 e a condizione che il personale che ne beneficia continui a svolgere in modo continuativo l'attività lavorativa durante tutto il periodo per il quale è concesso l'aiuto. L'imputabilità della sovvenzione per il pagamento dei salari può essere retrodatata al 1° febbraio 2020. 5. **La sovvenzione**

Via San Simone 60 - 09122 Cagliari
Tel. 070/6065665
pec: lavoro@pec.regione.sardegna.it



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le imprese e gli enti del terzo settore
CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02

mensile per il pagamento dei salari non supera l'80 % della retribuzione mensile lorda (compresi i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro) del personale beneficiario. 6. La sovvenzione per il pagamento dei salari puo' essere combinata con altre misure di sostegno all'occupazione generalmente disponibili o selettive, purché il sostegno combinato non comporti una sovracompensazione dei costi salariali relativi al personale interessato. Le sovvenzioni per il pagamento dei salari possono essere inoltre combinate con i differimenti delle imposte e i differimenti dei pagamenti dei contributi previdenziali. 7. Gli aiuti di cui al presente articolo non possono in alcun caso consistere in trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e degli artt. da 19 a 22 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27”

Quesito 5: *Un Agenzia formativa accreditata, che opera con la natura giuridica di consorzio esterno ex art.2615 c.c., per l'attuazione dei progetti formativi si avvale prevalentemente dell'opera dei dipendenti delle aziende consorziate. Si chiede se ai fini dell'aiuto previsto dalla MISURA B) dell'avviso "Aiuto ai costi salariali del personale mantenuto in servizio, fino al 60 per cento della relativa retribuzione mensile per massimo sei mesi dell'anno 2020", ferme restando tutte le condizioni previste dal bando, possano essere ricomprese le retribuzioni dei dipendenti del consorzio per il calcolo dell'aiuto. E se sì, in quale misura? , qualora i dipendenti dell'impresa consorziate nel 2019 abbiano prestato la propria opera a favore del consorzio solo parzialmente (esempio per 6 mesi).*

Il costo sostenuto per i dipendenti rientranti all'interno del rapporto tra consorzio e consorziate è ammissibile con riferimento a tutte le voci di costo che restano in capo al potenziale beneficiario che sta partecipando all'avviso.

Quesito 6: *In riferimento all' avviso in oggetto, all' art 7 dello stesso, è presente un elenco con la dicitura "Gli effettivi sono composti:*

- a) dai dipendenti che lavorano nell'impresa;*
- b) dalle persone che lavorano per l'impresa, ne sono dipendenti e, per la legislazione italiana, sono considerati come gli altri dipendenti dell'impresa;*
- c) dai proprietari gestori;d) dai soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti.*

Per quanto riguarda la lettera b) poiché la dicitura non è chiarissima, si chiede se possano essere ricompresi anche i docenti che lavorano per l'ente con contratto di collaborazione, e che quindi percepiscono un reddito che dalla legislazione italiana è assimilato a quello da lavoro dipendente?

Il costo del lavoro sostenuto per i docenti con contratto di collaborazione continuativa non rientrano all'interno della misura *ad hoc* di cui al presente avviso.

Quesito 7: *Nel conteggio degli effettivi, definiti all'art. 7 del medesimo avviso, rientra il presidente/rappresentante legale la cui collaborazione è regolamentata da regolare contratto co.co.co?; In caso di richiesta per entrambe le misure A e B, dai costi della misura A deve essere escluso il " Costo del Lavoro": si chiede conferma che per "Costo del Lavoro" si debba intendere il solo " Costo delle Retribuzioni" del periodo 2019 nei limiti delle categorie definite all'art. 7 del medesimo avviso.*

Via San Simone 60 - 09122 Cagliari
Tel. 070/6065665
pec: lavoro@pec.regione.sardegna.it



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le imprese e gli enti del terzo settore
CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02

Il presidente e il legale rappresentante la cui collaborazione sia regolamentata da regolare contratto di lavoro (anche di collaborazione continuativa) rientrano tra gli effettivi di cui all'art. 7 dell'avviso purché svolgano attività lavorativa rientrante in qualunque altro rapporto di lavoro subordinato tipico dell'attività svolta dall'agenzia. Per quanto riguarda la misura A, questa non comprende il costo del lavoro, come esplicitato dagli artt. 7 e 8 dell'avviso, a meno che non sia richiesto **esclusivamente** il contributo di cui alla misura A nel rispetto dei massimali previsti dalla stessa.

Quesito 8: *si chiede se il contributo previsto dalla misura B dell'avviso incida sul calcolo del costo orario ex ante dei dipendenti, con conseguente riduzione delle spese rendicontabili nei progetti a costi reali; oppure se lo stesso è da considerare un contributo generale e straordinario, non riferibile, se non al mero fine di quantificarlo, al costo del singolo dipendente.*

Il contributo non può essere considerato generale e/o straordinario ma deve rispettare la regola del cumulo degli aiuti e il principio del doppio finanziamento. Questo significa che se il potenziale beneficiario ha precedentemente imputato il costo mensile del destinatario in un progetto cofinanziato da altre risorse pubbliche, può richiedere il contributo soltanto per la differenza o il costo ancora in carico al beneficiario medesimo.

Quesito 9: *Scrivo in merito all'avviso per la concessione di aiuti alle agenzie formative, in quanto ho riscontrato delle difficoltà nella compilazione dell'allegato 7. In particolare, alla voce Tipologia (degli addetti) il menù a tendina non è attivo e non posso scegliere tra nessuna alternativa. Potreste verificare se ci sia un problema nella costruzione del file ed eventualmente ripubblicarlo?*

È stata ripristinata la funzionalità dell'allegato 7 (prospetto lavoratori) con la possibilità di caricare i dati attraverso il menù a tendina. Il format (excel) di cui all'allegato 7 è anche disponibile sul sito Sardegna Lavoro, tra i documenti consultabili per il presente avviso.

Quesito 10: *in riferimento all'allegato 7 (misura B) e all'articolo 14 dell'avviso in oggetto avremmo bisogno di avere chiarimenti sulla retribuzione mensile. Si riporta dall'Avviso: "Per retribuzione mensile si intende la retribuzione percepita da ogni singolo lavoratore compresi gli oneri previdenziali a carico del datore di lavoro; Essendo la retribuzione percepita, va indicata la retribuzione lorda mensile maggiorata degli oneri previdenziali a carico del datore di lavoro? Il cedolino di dicembre, nella retribuzione lorda mensile, comprende la 13ª mensilità come va trattata?"*

Come specificato dall'art. 14 dell'Avviso in oggetto, l'Aiuto sarà quantificato per ciascun lavoratore (addetto ed effettivo) ammesso e riportato nell'Allegato 7 (Modello Prospetto dei lavoratori), utilizzando la seguente formula, per un massimo di sei mesi:

$Lavoratore = (retribuzione\ mensile - CIG\ percepita\ nel\ 2020\ dal\ lavoratore) * 60\%$

Per retribuzione mensile si intende la retribuzione percepita da ogni singolo lavoratore compresi gli oneri previdenziali a carico del datore di lavoro;

Via San Simone 60 - 09122 Cagliari
Tel. 070/6065665
pec: lavoro@pec.regione.sardegna.it



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le imprese e gli enti del terzo settore
CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02

per CIG si intende la Cassa Integrazione Guadagni percepita dai lavoratori elencati nell'Allegato 7 – Modello Prospetto dei lavoratori. Per "CIG percepita nel 2020" fino alla presentazione della DAT, ai fini di questo Avviso, si intende la retribuzione lorda oraria moltiplicata per il numero di ore di CIG fruita, risultanti da busta paga, maggiorata dei ratei di 13ma e/o 14ma, laddove spettanti in base alle pressioni del CCNL di riferimento. (I ratei di 13ma e/o 14ma mensilità dovranno essere computati nella voce di cui sopra, a prescindere dal fatto che gli stessi siano risultati o meno a carico dell'azienda).

I ratei delle tredicesime e quattordicesime mensilità maturati e liquidati sono ricompresi nel calcolo della retribuzione mensile.

Quesito 11: *E' possibile richiedere l'Aiuto ai costi salariali del personale mantenuto in servizio continuativamente scegliendo un intervallo temporale di mesi non consecutivi, nello specifico per i mesi: marzo, luglio, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2020?*

L'avviso prevede la concessione dell'aiuto per sei mesi dell'anno 2020, a decorrere dal 1 marzo 2020, non vi è una specifica in tal senso.

Quesito 12: *Per quanto riguarda i costi da indicare, per costi complessivi, si intende l'ammontare complessivo dei costi risultanti dal Conto economico relativamente al 2019? Ad eccezione del costo del personale qualora si richieda anche l'aiuto previsto nella misura B.*

Sì, tale interpretazione è corretta.

Quesito 13: *Il compenso del personale in distacco presso l'agenzia può rientrare nell'agevolazione della misura B?*

Sì, può rientrarvi.

Quesito 14: *Nel caso in cui volessimo partecipare ad entrambe le misure A e B, si devono compilare due distinte DAT? E i moduli comuni ad entrambe le misure vanno compilati una sola volta oppure per ogni singola misura? In particolar modo, va compilato due volte anche l' "Allegato 2 - Modello di annullamento marca da bollo" con relativa doppia marca da bollo?*

Ciascuna DAT deve rispettare i requisiti di cui all'art. 9.1 dell'avviso e, quindi:

Il file, contenente la DAT, dovrà essere scaricato, firmato digitalmente e caricato a sistema. Pertanto, per la presentazione della DAT e dei suoi allegati è necessaria la firma digitale.

Via San Simone 60 - 09122 Cagliari
Tel. 070/6065665
pec: lavoro@pec.regione.sardegna.it



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le imprese e gli enti del terzo settore
CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02

La Domanda, con tutti gli allegati a pena di inammissibilità, firmata digitalmente, inviata tramite i servizi *online* del SIL Sardegna, **dovrà essere corredata da bollo** (€ 16,00) e dalla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del Legale Rappresentante/Procuratore dell'Agenzia Formativa richiedente.

Ciascuna domanda, pertanto, dovrà essere corredata da una marca da bollo da € 16,00. Esemplicando, se una agenzia presenta DAT sia per la misura A che per quella B, dovrà compilare du distinte DAT, ciascuna corredata dai documenti richiesti dall'avviso (ivi compresa la marca da bollo).

Quesito 15: *L' "Allegato 7 -Modello Prospetto dei lavoratori" va firmato digitalmente lasciando l'estensione Excel?*

Sì, è espressamente previsto dall'art. 9.2. dell'avviso, rubricato "Specifiche sugli allegati".

Quesito 16: *La Data ed Estremi dell'Accreditamento da indicare è quella del primo accreditamento o quella dell'ultimo rinnovo?*

Le agenzie proponenti devono essere accreditate e regolarmente iscritte nell'elenco regionale dei "Soggetti abilitati a proporre e realizzare interventi di formazione professionale", ai sensi del sistema regionale di accreditamento di cui alla D.G.R. n.7/10 del 22.2.2005.

Pertanto, gli estremi da indicare sono quelli relativi all'accREDITamento in corso di validità, ottenuto secondo i criteri e le regole di cui alla suddetta D.G.R. n. 70/10.

Quesito 17: *Per retribuzione mensile si intende la retribuzione percepita, comprensiva quindi anche di parte variabile? Le voci anticipo tfr, rimborsi di vario tipo vanno quindi inserite o no?*

La parte variabile della retribuzione non deve essere inserite. Il costo della retribuzione mensile va calcolato e riportato secondo la formula esplicitata all'art. 14 dell'avviso, riportata per esteso nella risposta al quesito n. 10.

Quesito 18: *nell'ambito dell'attività che i soggetti attuatori svolgono in convenzione con la Regione, ricevono, a titolo di sovvenzione, rimborsi a fronte di presentazione di spese documentate per l'erogazione di un servizio pubblico. Qualora il costo del personale venga contemporaneamente rendicontato su attività finanziate e indicato nell'"Allegato 7 - Modello Prospetto dei lavoratori" per l'interessa del suo costo, si configura una violazione del "divieto di doppio finanziamento"? Se la risposta fosse affermativa, vorremo conoscere la normativa di riferimento che determina questa violazione.*

Sì, si configurerebbe una violazione della regola del divieto del doppio finanziamento e di quella di sana gestione finanziaria, oltrechè i lavoratori del settore risulterebbero gli unici, in tutta Italia e in tutta Europa, per

Via San Simone 60 - 09122 Cagliari
Tel. 070/6065665
pec: lavoro@pec.regione.sardegna.it



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le imprese e gli enti del terzo settore
CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02

i quali il datore di lavoro potrebbe beneficiare di tale trattamento. Il principio del divieto del doppio finanziamento discende dal combinato disposto delle normative nazionali e dell'Unione Europea riportate, per estratto nelle risposte di cui ai quesiti n. 3 e 4.

Quesito 19: *siamo a richiedere un chiarimento rispetto alla possibilità di poter conteggiare nel calcolo dell'aiuto anche collaboratori integrati in organico a seguito di dimissioni volontarie di altro dipendente. Nello specifico se, nel periodo per il quale viene richiesto l'aiuto ed a seguito di dimissioni volontarie, l'agenzia ha provveduto a integrare in organico con regolare contratto una nuova risorsa umana aventi le stesse mansioni e lo stesso livello di inquadramento della persona dimissionaria si richiede se, per la nuova risorsa e per parte del periodo considerato, può essere presa in considerazione nella richiesta di aiuto.*

Sì, il lavoratore dimissionario può essere sostituito, ai fini del calcolo del contributo da richiedere, da quello assunto in sostituzione. In fase di rendicontazione, andrà poi effettivamente distinto il periodo per il quale il contributo è richiesto per il lavoratore dimissionario e quello richiesto per il lavoratore che lo ha sostituito. Esemplicando: poniamo il caso in cui si chieda il contributo per tutti i sei mesi, tra i lavoratori effettivi uno ha prestato la propria attività per i primi tre mesi, a seguito di dimissioni è stato sostituito da altro lavoratore per i restanti tre mesi. La rendicontazione andrà effettuata per i primi tre mesi indicando i dati del lavoratore dimissionario e per i restanti i dati del lavoratore che l'ha sostituito.

Quesito 20: *Nell'allegato 2 (annullamento marca da bollo) da trasmettere online insieme alla DAT e agli altri allegati è necessario apporre fisicamente la marca nello spazio apposito (oltre a indicare gli estremi a pagina 3) ed acquisire la scansione da firmare digitalmente oppure è sufficiente indicare l'identificativo della marca a pagina 3? È inoltre necessario che anche il pdf contenente il documento d'identità venga firmato digitalmente?*

Sì, è necessario apporre fisicamente la marca da bollo annullata nell'apposito modulo di annullamento. La firma digitale va apposta su tutti i documenti elencati dall'art. 9.1. Si veda, sul punto, la risposta al quesito n. 14.